



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N° 13 DEL 23 GENNAIO 2023 DEL REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: NOMINA DIPENDENTE INTERNO QUALE DIFENSORE D'UFFICIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE  
AVVISO DI ACCERTAMENTO/PROVVEDIMENTO TASI 2017, n° 271 del 26.10.2022, notificato il  
28.11.2022, EMESSE DAL COMUNE DI CASIGNANA DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

## Il Commissario Straordinario

### VISTA:

La notifica in data 28/11/2022, a mezzo raccomandata A.R., con protocollo 00018521, del provvedimento TASI 2017 del Comune di Casignana (RC), n° 271 del 26/10/2022 di € 7.163,91 inclusivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.

### PRESO ATTO:

Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / “alloggi sociali”, così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Della doglianza preliminare che attiene all’aspetto formale dell’atto impositivo opposto che non contiene il dettaglio immobili sui quali viene calcolato il tributo e che quindi, viene eccepita la nullità dell’opposto avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n°296 (Legge Finanziaria 2007).

Della nullità dell’avviso di accertamento emesso e notificato dal Comune impositore in quanto non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle rendite per le quali è richiesto il pagamento del tributo. Nullità disposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in concomitanza della Sentenza N°1424 depositata dai Giudici baresi in data 05/06/2018 in relazione ad un avviso tari, che hanno ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata dal ricorrente relativa **all’aspetto motivazionale**.

Si tratta di un principio giurisprudenziale che ha recepito in toto il difetto di motivazione dell’atto impositivo opposto in via preliminare dal ricorrente, non avendo l’ente impositore indicato in atti neanche gli identificativi catastali necessari per l’individuazione dell’immobile/degli immobili occupato/occupati. L’eccezione preliminare sollevata è relativa **all’aspetto motivazionale**. Ossia, la mancata indicazione degli **identificativi catastali** (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) preclude inevitabilmente la possibilità di individuazione dell’immobile occupato/ degli immobili occupati, con inevitabile pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.

In particolare, la normativa richiamata da parte ricorrente, è **il comma 162 dell’art.1 della L. n°296/2006 che** indica i *requisiti minimi* che gli avvisi di accertamento di tributi locali, che devono possedere e, in particolare, sancisce *expressis verbis* al primo periodo che «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti

di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.»

Pertanto, detta norma – nel riprendere sostanzialmente quanto già sancito dall'art.7 della Legge 27 luglio 2000, n°212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi tributari, nonché quanto prima ancora sancito dall'art.3 della Legge 7 agosto 1990, n°241 in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi in generale – obbliga le amministrazioni locali a motivare gli avvisi di accertamento emessi per il recupero dei tributi di spettanza, in particolare indicando i **presupposti di fatto** e le **ragioni di diritto** a fondamento della propria pretesa nei confronti del contribuente; inoltre, obbliga le amministrazioni locali ad allegare agli avvisi di accertamento l'atto eventualmente richiamato nella motivazione.

La mancanza di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell'art.1 della L. n°296/2006 traducendosi in una compressione del diritto difesa come previsto e tutelato dall'**articolo 24 della Costituzione**, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso. omettendo anche l'indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, nume e sub) assolutamente imprescindibili per l'individuazione dell'immobile occupato.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene fondata l'eccezione preliminare opposta e che l'atto impositivo sia passibile di annullamento in toto e ritenendo nel caso de quo superfluo l'esame del merito, che non consente al contribuente di valutare se contestare o meno efficacemente l'an e il quantum debeatur.

Dell'unica delibera di determinazione delle aliquote efficace, che poi è quella applicata e indicata nell'atto di accertamento, la n° 57 dell'01/07/2014, pubblicata sul MEF il 14/07/2014, non risultando **alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2017**, il versamento dell'imposta sarebbe dovuto essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2017 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013). Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2017 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

Della applicazione dell'art.1 c. 681 L.147/2013 che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario e dell'art.4 “determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della tasi tra possessori e occupanti” dello stesso Regolamento IUC, comunale, n° 57 del 01.07.2014, pubblicato sul MEF in data 15.07.2014.

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale.

### **RAVVISATA:**

La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n°296 (Legge Finanziaria 2007), la necessità di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, territorialmente competente a decidere in materia.

Tutto ciò premesso:

### **DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione all'avviso di accertamento, provv. 271 del 26.10.2022, emesso dal Comune di Casignana per vizi di dichiarazione e omesso versamento tributo TASI anno 2017;
- la nomina della dott.ssa Francesca Saveria Mele, nata omissis (omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- la nomina della dott.ssa Marialuisa Manolio, nata omissis (C.F. omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario  
f.to avv. Paolo Petrolo

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.01.2023 -

Catanzaro, 23 gennaio 2023.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to dott. Stefano Lamacchia